

**Regolamento
concernente la formazione continua degli impiegati¹**
(del 29 aprile 2003)

IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

Richiamata la Legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995, in particolare gli articoli 49, 50, 54 e 55,

decreta:

Campo di applicazione

Art. 1² Questo regolamento disciplina gli interventi dello Stato a favore della formazione continua dei propri impiegati.

Obiettivi

a) in generale

Art. 2³ ¹La formazione continua ha lo scopo di contribuire a migliorare la capacità degli impiegati di rispondere in modo professionale alle esigenze richieste dalla funzione.

²Nella formazione l'obiettivo primario è il miglioramento e lo sviluppo delle conoscenze professionali e delle competenze necessarie per svolgere i compiti affidati in modo efficiente ed efficace.

b) in particolare

Art. 3⁴ ¹La formazione dei funzionari dirigenti mira allo sviluppo delle capacità di gestione, conduzione e organizzazione delle proprie unità amministrative.

²La formazione e l'introduzione degli impiegati neoassunti è primariamente responsabilità dei funzionari dirigenti i quali devono favorire il loro inserimento professionale mettendo l'accento sui compiti, le competenze, le responsabilità e l'atteggiamento richiesto nella relazione con gli utenti e i colleghi.

³Con i periodi di attività professionale esterna all'amministrazione cantonale si promuove lo scambio di esperienze professionali e si favorisce la valorizzazione del potenziale dei dipendenti.

**Commissione consultiva per la
formazione continua⁵**

Art. 4⁶ ¹La Commissione consultiva per la formazione continua si compone del presidente e di sette membri. Il caposegretario delle risorse umane ed il capo del Centro di formazione e sviluppo sono membri di diritto.

²Il Consiglio di Stato nomina il presidente e un membro, oltre a quelli di diritto.

³Le associazioni del personale riconosciute dal Consiglio di Stato designano ognuna due rappresentanti.

⁴Per ogni membro è designato un supplente.

⁵Le decisioni sono prese a maggioranza; in caso di parità decide il voto del presidente.

Competenze

a) degli impiegati

Art. 5 Il perfezionamento professionale è compito di ogni dipendente ed in particolare di ogni funzionario dirigente.

b) dei servizi centrali

Art. 6⁷ Servizio centrale per il perfezionamento professionale degli impiegati è il Centro di formazione e sviluppo (CEFOS) che è competente per:

¹ Titolo modificato dal R 20.12.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2011, 611.

² Art. modificato dal R 20.12.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2011, 611.

³ Art. modificato dal R 20.12.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2011, 611.

⁴ Art. modificato dal R 20.12.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2011, 611.

⁵ Nota marginale modificata dal R 20.12.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2011, 611.

⁶ Art. modificato dal R 20.12.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2011, 611.

- a) l'analisi dei bisogni nel campo del perfezionamento e dello sviluppo professionale;
- b) l'elaborazione e la pubblicazione del programma periodico dei corsi;
- c) l'organizzazione e l'erogazione di interventi formativi e di sviluppo specifici richiesti dalle singole unità amministrative;
- d) la consulenza, l'assistenza e la sorveglianza sulle attività di formazione svolte dalle singole unità amministrative;
- e) la valutazione delle offerte del mercato, il loro grado di rispondenza e le possibili opportunità per le necessità dell'amministrazione cantonale.

c) della Commissione consultiva per il perfezionamento professionale⁸

Art. 7⁹ La Commissione si pronuncia, all'intenzione del Consiglio di Stato, segnatamente circa:

- a) le direttive generali per la formazione continua;
- b) il piano periodico dei corsi elaborato dal Centro di formazione e sviluppo;
- c) ogni altra questione di principio nel campo della formazione;
- d) le modifiche al presente regolamento.

Formazione con partecipazione finanziaria del datore di lavoro

a) per esigenze della funzione¹⁰

Art. 8¹¹ ¹Per esigenze della funzione il funzionario dirigente o il piano periodico dei corsi possono dichiarare obbligatorio un percorso formativo.

²In questo caso è di regola concesso il congedo pagato. È applicabile il regolamento concernente le indennità ai dipendenti dello Stato del 5 febbraio 1997; sono rimborsate eventuali tasse d'iscrizione o di frequenza.

b) concordata

Art. 9¹² ¹Su richiesta dell'impiegato può esser concesso congedo pagato e possono essere rimborsate eventuali tasse d'iscrizione o frequenza se i seguenti presupposti sono adempiuti cumulativamente:

- a) esiste un interesse diretto per l'Amministrazione, nel senso che si tratta di un argomento che attiene all'esercizio della funzione;
- b) le condizioni di servizio lo permettono;
- c) l'impiegato dimostra impegno nello svolgimento delle proprie mansioni.

²La partecipazione alle spese e in tempo viene concordata di volta in volta con l'impiegato.

c) procedura

Art. 10 ¹I congedi pagati sono decisi:

- a) fino a 5 giorni, dal funzionario dirigente;
- b) fino a 20 giorni, dal Direttore della Divisione o dal Segretario generale;¹³
- c) oltre 20 giorni, dal Consiglio di Stato e per esso dal Centro di formazione e sviluppo su proposta del competente Direttore di Divisione o del Segretario generale, sentiti i rispettivi funzionari dirigenti.¹⁴

²Copia delle decisioni di autorizzazione va trasmessa al Centro di formazione e sviluppo e alla Sezione delle risorse umane.

³Per corsi particolarmente impegnativi, il funzionario dirigente e il Centro di formazione e sviluppo possono richiedere un rapporto scritto sui contenuti e sulla qualità del corso.

Formazione senza partecipazione finanziaria del datore di lavoro

a) in generale

⁷ Art. modificato dal R 20.12.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2011, 611.

⁸ Nota marginale modificata dal R 20.12.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2011, 611.

⁹ Art. modificato dal R 20.12.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2011, 611.

¹⁰ Nota marginale modificata dal R 20.12.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2011, 611.

¹¹ Art. modificato dal R 20.12.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2011, 611.

¹² Art. modificato dal R 28.11.2012; in vigore dal 30.11.2012 - BU 2012, 563.

¹³ Lett. modificata dal R 19.6.2013; in vigore dal 1.7.2013 - BU 2013, 296.

¹⁴ Lett. modificata dal R 19.6.2013; in vigore dal 1.7.2013 - BU 2013, 296.

Art. 11 ¹I funzionari dirigenti possono autorizzare la partecipazione a corsi facoltativi di formazione e perfezionamento durante l'orario di lavoro con congedo non pagato se i seguenti presupposti sono adempiuti cumulativamente:

- a) esiste un interesse per l'Amministrazione;
- b) le condizioni di servizio lo permettono, segnatamente per quanto concerne la sostituzione interna o la supplenza;
- c) l'impiegato dimostra impegno nello svolgimento delle proprie mansioni.

²Per questi congedi non è riconosciuta alcuna partecipazione alle spese di ogni genere.

b) esami e soggiorni linguistici

Art. 12 ¹⁵ Per la preparazione e lo svolgimento di esami ai fini dell'ottenimento di diplomi non richiesti per l'esercizio della funzione svolta e per i soggiorni linguistici può essere concesso congedo non pagato senza alcuna partecipazione alle spese di ogni genere.

c) procedura

Art. 13 ¹I congedi non pagati sono decisi:

- a) fino a 1 mese dal funzionario dirigente;
- b) fino a 3 mesi dal Direttore di Divisione o dal Segretario generale;¹⁶
- c) oltre dal Consiglio di Stato, e per esso dal Centro di formazione e sviluppo con il preavviso del competente Direttore di Divisione o del Segretario generale, sentiti i rispettivi funzionari dirigenti.¹⁷

²Copia delle decisioni di autorizzazione va trasmessa al Centro di formazione e sviluppo, all'Ufficio degli stipendi e delle assicurazioni e alla Sezione delle risorse umane.

Casi particolari

Art. 14 ¹La partecipazione a congressi, simposi e giornate di studio da parte di funzionari, se autorizzata, è considerata a tutti gli effetti missione d'ufficio.¹⁸

²La decisione è di competenza del funzionario dirigente.

Attività professionale esterna

Art. 15 ¹Se è dimostrato l'interesse diretto dell'Amministrazione e se l'attività svolta non costituisce pregiudizio per lo Stato, è riconosciuta quale attività professionale esterna il lavoro svolto:

- a) a tempo pieno o parziale per un periodo variabile tra i 6 e i 18 mesi;
- b) presso altre Amministrazioni pubbliche o società private.

²Le modalità vengono decise di volta in volta dal Consiglio di Stato, su proposta del funzionario dirigente almeno a livello di Divisione o di Segreteria generale, sentiti la Sezione delle risorse umane e il Centro di formazione e sviluppo.¹⁹

Ricupero delle spese e dei giorni di congedo

a) principio²⁰

Art. 16 ²¹ ¹In caso di scioglimento del rapporto d'impiego con lo Stato, per dimissioni come da art. 58 lett. b) LORD, o per disdetta come da art. 60 cpv. 1 lett. c), d), e), f), g) e cpv. 5 LORD, prima della scadenza di un termine di 3 anni dalla fine di un corso, il Consiglio di Stato e per esso il Centro di formazione e sviluppo chiederà il rimborso di parte delle spese e dei giorni di congedo concessi.

Se il congedo è stato concesso per il conseguimento di una certificazione, il termine decorre a partire dall'ottenimento della stessa.

²Ai fini del ricupero delle spese sono computati solo i congedi pagati superiori ai 20 giorni lavorativi. Per questi corsi l'impiegato deve sottoscrivere una dichiarazione d'impegno preventiva alla concessione del congedo di formazione.

b) calcolo

¹⁵ Art. modificato dal R 28.11.2012; in vigore dal 30.11.2012 - BU 2012, 563.

¹⁶ Lett. modificata dal R 19.6.2013; in vigore dal 1.7.2013 - BU 2013, 296.

¹⁷ Lett. modificata dal R 19.6.2013; in vigore dal 1.7.2013 - BU 2013, 296.

¹⁸ Cpv. modificato dal R 20.12.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2011, 611.

¹⁹ Cpv. modificato dal R 19.6.2013; in vigore dal 1.7.2013 - BU 2013, 296.

²⁰ Nota marginale modificata dal R 20.12.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2011, 611.

²¹ Art. modificato dal R 28.11.2012; in vigore dal 30.11.2012 - BU 2012, 563; precedente modifica: BU 2011, 611.

Art. 17²² 1L'ammontare del rimborso dei giorni di congedo e delle spese è espresso percentualmente ed è in funzione della durata del rapporto d'impiego, così calcolato a partire dalla fine del corso o dall'ottenimento della certificazione:

- fino a 6 mesi, il 100%;
- da 6 mesi e 1 giorno fino a 12 mesi, il 75%;
- da 12 mesi e 1 giorno fino a 18 mesi, il 50%;
- da 18 mesi e 1 giorno fino a 24 mesi, il 35%;
- da 24 mesi e 1 giorno fino a 30 mesi, il 20%;
- da 30 mesi e 1 giorno fino a 36 mesi, il 10%.²³

²Il Centro di formazione e sviluppo, su segnalazione della Sezione delle risorse umane, è responsabile del recupero del rimborso.

Entrata in vigore

Art. 18 ¹Questo Regolamento è pubblicato sul Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino.

²Esso entra in vigore con effetto immediato²⁴ e abroga il Regolamento concernente la formazione permanente degli impiegati del 23 dicembre 1996.

Norma transitoria

Nei casi in cui la dichiarazione d'impegno al rimborso dei costi di formazione sia antecedente l'entrata in vigore del presente regolamento, si applicano le norme più favorevoli al dipendente.

Publicato nel BU **2003**, 163.

²² Art. modificato dal R 20.12.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2011, 611.

²³ Cpv. modificato dal R 28.11.2012; in vigore dal 30.11.2012 - BU 2012, 563.

²⁴ Entrata in vigore: 2 maggio 2003 - BU 2003, 163.